

**Statuto**  
**Dell'Associazione di Promozione Sociale**  
**"Associazione Malati Reumatici del Friuli Venezia Giulia A.P.S."**  
**e, anche, "A.Ma.Re. FVG A.P.S."**

**Premessa storica.**

L' "Associazione Malati Reumatici del Friuli Venezia Giulia - ONLUS" è una associazione denominata anche "A.Ma.Re - FVG ONLUS" ed è stata costituita in data 21/08/1984.

Essa è associata all' "Associazione Nazionale Malati Reumatici" con sede attuale in Roma (Rm) in via G. G. Garibaldi al civico n. 40, codice fiscale n: 90030350327.

E' ONLUS di diritto ai sensi del comma 8 dell'articolo 10 del D. Lgs. 460/1997 ed è attualmente iscritta al n. 586 del Registro delle Onlus tenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia in forza del decreto di iscrizione n. 869 in data 24/02/2015.

**Titolo I - Denominazione, sede, finalità e scopo, oggetto e durata.**

**Art. 1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile.**

1.1 In ossequio alle norme dettate dagli articoli da 14 a 42 del Codice Civile è costituita, nella forma giuridica di associazione, al momento "non riconosciuta",

**l' "Associazione Malati Reumatici del Friuli Venezia Giulia A.P.S."**

o, in forma abbreviata anche: "A.Ma.Re. A.P.S."

Gli acronimi "A.P.S." e/o "APS", potranno/dovranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo qualora sia intervenuta l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A decorrere dalla medesima data la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" e l'acronimo "onlus", non saranno più utilizzati nella denominazione sociale.

Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse da quella italiana.

1.2 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto Sociale (d'ora innanzi lo "Statuto"), dall'articolo 35 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. e dalle relative norme di attuazione, nonché dalle eventuali Leggi Regionali applicabili e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea potrà deliberare eventuali regolamenti di esecuzione dello Statuto ai fini di disciplinare particolari aspetti organizzativi interni.

1.3 L'Associazione indicherà in tutti i propri atti, nella propria corrispondenza e nelle comunicazioni ai terzi tutti, nel momento in cui il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà operativo, gli estremi di iscrizione in quest'ultimo.

**Art. 2 - Sede.**

2.1 L'Associazione ha sede in Udine (Ud), presso il Centro Polifunzionale di via Micesio al civico n. 31.

L'eventuale modifica della sede legale, e/o il suo trasferimento, non comporterà la modifica del presente Statuto Sociale, ma farà sorgere, in capo al Presidente del Consiglio Direttivo in carica, l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può istituire e/o sopprimere, in Italia ed all'Estero, uffici direzionali ed operativi e/o filiali o, nel solo ambito regionale, proprie sezioni.

**Art. 3 - Scopo.**

3.1 L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica e aconfessionale ed il suo ordinamento interno è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati; ne favorisce la partecipazione associativa senza limiti e condizioni economiche e senza discriminazione di qualsivoglia natura.

La stessa, sempre quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt.: 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei Cittadini e degli Enti che concorrono, anche in forma associata:

- a) a perseguire il bene comune;
- b) ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione ed il pieno sviluppo della persona;
- c) a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, il tutto mediante lo svolgimento, in via esclusiva e/o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:

- di azione volontaria;
- di erogazione, anche gratuita, di denaro, beni e/o servizi;
- di mutualità;
- di produzione e scambio di beni e/o servizi.

3.2 L'Associazione, con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti si propone:

- a) di svolgere azioni divulgative ed educative nei confronti dei propri Associati, dei pazienti reumatici in generale e dell'opinione pubblica affinché possano prendere coscienza dell'importanza socio - economica e delle problematiche connesse alle patologie reumatiche in genere (ma non solo) attraverso i mezzi ed i canali più adeguati;
- b) di promuovere e realizzare, anche con la collaborazione di specialisti, incontri individuali o di gruppo di malati e loro familiari, istituire corsi di economia articolare o di altre discipline atte a migliorare le condizioni fisiche e la qualità della vita di pazienti affetti da malattie reumatiche;
- c) di sensibilizzare e collaborare con le Istituzioni pubbliche sulla necessità di potenziare l'attività preventiva, curativa e riabilitativa in campo reumatologico secondo le più recenti acquisizioni in materia;
- d) acquisire i mezzi finanziari utili alla sua gestione e promuovere ogni iniziativa che valga a potenziare l'attività dell'Associazione stessa;
- e) promuovere l'acquisizione di fondi per attuare iniziative come l'acquisto di servizi e/o apparecchiature e/o dispositivi per il miglioramento dello "status" e dell'assistenza dei pazienti affetti da patologie reumatiche;
- f) far parte e svolgere compiti istituzionali in collaborazione con l'Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus (in breve ANMAR), con gruppi per patologie specifiche, con federazioni e con fondazioni ed associazioni aventi medesime finalità;
- g) collaborare, anche con società scientifiche ed eventualmente promuovere proposte di ricerca scientifica mediante bandi, borse di studio e/o premi;
- h) organizzare corsi di aggiornamento e autogestione preferibilmente per gruppi di patologie mediante incontri periodici con medici, altri malati e/o professionisti del settore;
- i) sostenere i più giovani, affetti da malattie reumatiche, cercando di contribuire a rendere meno gravoso e traumatico il loro percorso terapeutico e/o i loro soggiorni in ambito ospedaliero;
- j) stipulare convenzioni al fine di agevolare i malati reumatici nell'acquisizione di beni e/o servizi finalizzati al miglioramento della qualità della vita;

il tutto avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento di detti scopi associativi.

#### **Art. 4 - Oggetto.**

4.1 L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari e/o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli Enti Associati, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e/o ricreative di interesse sociale nell'ambito delle conoscenze delle malattie reumatiche, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lettera i) del primo comma dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017;
- b) interventi e servizi sociali ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e s.m.i., oltre agli interventi, ai servizi ed alle prestazioni, di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 ed alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e s.m.i., di cui alla lettera a) del primo comma del D. Lgs. 117/2017;
- c) prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 14 febbraio 2001, e s.m.i., di cui alla lettera c) del primo comma del D. Lgs. 117/2017;
- d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, promozione delle pari

opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui alla lettera w) del primo comma del D. Lgs. 117/2017.

- 4.2 Le attività di interesse generale svolte per il raggiungimento degli scopi statutari, sono svolte, prevalentemente, nei confronti degli Associati, e, a fronte delle stesse, l'Associazione, non potrà ricevere alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute.
- 4.3 L'Associazione, in via secondaria e/o strumentale, potrà esercitare e/o svolgere, a norma ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, "attività diverse" da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Il tutto secondo criteri e limiti definiti da definirsi con apposito Decreto Ministeriale ed individuate, nello specifico, da parte del Consiglio Direttivo.
- Analogamente potranno essere individuate ed attuate altre attività di natura: culturale, ricreativa, economica, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, finalizzate al miglior raggiungimento degli scopi associativi, secondo criteri e limiti definiti dalle norme di riferimento.
- L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
- 4.3 Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di "onlus", quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D. Lgs. 460/97, acquisteranno efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

#### **Art. 5 - Ambito territoriale di operatività.**

- 5.1 L' "Associazione Malati Reumatici del Friuli Venezia Giulia A.P.S. - ET.S." (come anche "A.Ma.Re. FVG A.P.S. - E.T.S.") opera nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

#### **Art. 6 - Volontari e lavoratori dipendenti.**

- 6.1 L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.
- 6.2 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati o, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 117/2017, di altri Enti associati e degli associati a questi ultimi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del C.T.S., solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale.
- In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

#### **Art. 7 - Durata.**

- 7.1 L'Associazione ha durata indeterminata.

### **Titolo II - Associati.**

#### **Art. 8 - Definizione di Associato.**

- 8.1 Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi l'"Associato" o, al plurale, gli "Associati"), i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'Atto Costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile sono ammessi a parteciparvi come Associati, fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della stessa loro qualità di Associati.
- 8.2 Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:
- a) Associati Fondatori che sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
  - b) Associati Onorari i quali sono quei soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro peculiarità, delle loro caratteristiche, delle loro qualità o dei loro comportamenti. Vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. Essi potranno venir esentati dal pagamento di qualsivoglia contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri Associati;
  - c) Associati Ordinari, che sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti. Questi ultimi, oltre a corrispondere le eventuali quote associative annuali, condividono, naturalmente, le finalità dell'Associazione ed operano per il loro raggiungimento secondo le loro proprie attitudini e capacità.

Si precisa che quando, nello Statuto, si menzionano gli “Associati”, senz’altra aggettivazione, ci si riferisce, indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

- 8.3 La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell’Associato (o per le altre cause di cessazione eventualmente previste dalla Normativa Applicabile).
- 8.4 Possono essere ammessi, quali Associati, altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero di Associazioni di Promozione Sociale membri dell’Associazione.

#### **Art. 9 - Numero minimo di Associati.**

- 9.1 L’Associazione presuppone l’esistenza quali Associati, di almeno 7 (sette) persone fisiche o di almeno 3 (tre) Associazioni di Promozione Sociale.

#### **Art. 10 - Diritti ed obblighi degli Associati.**

- 10.1 Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

#### **Art. 11 - Ammissione degli Associati.**

- 11.1 L’Associazione è improntata al principio della “porta aperta” e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d’ora in poi la “Domanda”) dichiarando, così, di condividere le finalità che l’Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione – ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le delibere dell’Associazione nonché tutta la Normativa applicabile.  
Nel caso in cui la domanda di ammissione dovesse venir presentata da un minore, la stessa dovrà essere presentata, in vece dello stesso, da un genitore esercente la potestà genitoriale.  
Nel caso, invece, in cui la domanda dovesse venir presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, le stesse dovranno essere presentate dal Legale Rappresentante degli stessi, in carica all’atto di presentazione della domanda stessa.
- 11.2 L’Associazione potrà respingere la Domanda nel caso in cui essa sia presentata da: soggetti che abbiano subito condanne penali (anche se di “primo grado”) per reati contro la salute e/o contro minori;
- 11.3 L’Organo preposto all’esame, all’approvazione ed/od al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.
- 11.4 Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dal suo ricevimento. Detto termine resta sospeso in coincidenza con la sospensione feriale (dal 01° al 31 agosto di ogni anno) dei termini giudiziari.
- 11.5 Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 90 (novanta) giorni, la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo non viene comunicata al soggetto che ha presentato Domanda di ammissione, la stessa deve intendersi accettata.
- 11.6 Nel caso in cui la Domanda di ammissione venga respinta, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata e comunicata, anche via mail, in forma scritta.
- 11.7 In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la stessa può presentare ricorso alla prima Assemblea utile convocata successivamente alla comunicazione di cui al precedente punto 11.6. La stessa Assemblea delibererà seduta stante.
- 11.8 Il Soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione di accoglimento della Domanda stessa.

#### **Art. 12 - Recesso dell’Associato.**

- 12.1 Ciascun Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la Sua volontà di recedere dall’Associazione e di cessare, conseguentemente, la sua qualità di Associato.
- 12.2 La dichiarazione di recesso, che può non riportare la motivazione fondante la decisione stessa, ha efficacia immediata coincidente con il momento della ricezione della stessa da parte dell’Associazione e deve essere effettuata mediante: lettera raccomandata (con avviso di ricevimento o meno), messaggio di posta elettronica certificata o mail ordinaria, ed inviata all’attenzione del Consiglio Direttivo che provvede alla sua annotazione nel Libro degli Associati.

- 12.3 Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso stesso. In particolare, l'Associato che recede, è tenuto, comunque, al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

#### **Art. 13 - Esclusione dell'Associato.**

- 13.1 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato:
- a) che non si attenga e/o ottemperi: alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni o delle deliberazioni degli organi sociali;
  - b) che si renda moroso, senza giustificato motivo, nel pagamento della tessera e/o delle quote sociali;
  - c) che commetta azioni disonorevoli entro e/o fuori dall'Associazione o che, con la Sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio e/ alla destabilizzazione della vita associativa;
  - d) che arrechi danni morali e/o materiali all'Associazione;
  - e) o che, più in generale, si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla Sua qualità di Associato.
- 13.2 Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non potrà intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera la Sua esclusione.
- 13.3 La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione stessa è stata assunta, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o mail ordinaria.
- 13.4 La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione di quest'ultimo stesso all'organizzazione ed alla attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.
- 13.5 La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale, se presente, o all'Assemblea.  
Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:
- a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione ed alle attività dell'Associazione stessa fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;
  - b) nel caso di "non accoglimento" dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;
  - c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa immediatamente l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.
- 13.6 L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.
- 13.7 L'Associato escluso non potrà più essere riammesso alla vita associativa, con esclusione degli Associati esclusi per morosità i quali potranno essere riammessi saldando integralmente quanto dovuto anche per il passato.

#### **Titolo III - Patrimonio ed entrate.**

##### **Art. 14 - Patrimonio iniziale.**

- 14.1 Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa.
- 14.2 L'Associazione finanzia la propria attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:
- a) il percepimento della quota annuale;
  - b) il percepimento della quota iniziale ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
  - c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificatamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
  - d) il percepimento dei proventi derivanti dalle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, come anche dallo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e, comunque, finalizzate alla raccolta di risorse necessarie al raggiungimento degli scopi e degli obiettivi istituzionali;

- e) il percepimento di proventi derivanti da specifiche iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali: feste, sottoscrizioni a premi, ettc...;
  - f) il percepimento di contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti e/o istituzioni pubbliche anche se finalizzati al sostegno di specifiche e documentate iniziative realizzate nell'ambito dei fini statutari;
  - g) il percepimento di contributi dell'Unione Europea e delle sue emanazioni come di altri organismi internazionali e delle loro emanazioni;
  - h) il percepimento di entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  - i) le elargizioni e le erogazioni liberali (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie), anche di soggetti diversi dagli Associati, non specificatamente destinate ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
  - j) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
  - k) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
  - l) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
  - m) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati dal patrimonio dell'Associazione;
  - n) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificatamente destinata ad incremento del suo patrimonio, ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
- 14.3 L'adesione all'Associazione non comporta, per gli Associati, obblighi di finanziamento e/o esborso ulteriori rispetto al versamento dell'eventuale Quota Iniziale o dell'eventuale Quota Annuale. E' comunque facoltà dell'Associato effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto e/o alla Normativa Applicabile.

#### **Art. 15 - Quota Iniziale e Quota Annuale.**

- 15.1 L'assunzione della qualità di Associato potrà essere subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale").
- 15.2 Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la Sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").
- 15.3 Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale ed alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:
- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità di versamento delle stesse;
  - b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e/o la Quota Annuale ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
  - c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

#### **Art. 16 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti.**

- 16.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, C.T.S..
- 16.2 L'Associazione può ricevere finanziamenti erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:
- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
  - b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

16.3 L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

#### **Art. 17 - Irripetibilità di apporti e versamenti.**

17.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

17.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

#### **Art. 18 - Incremento del patrimonio.**

18.1 Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

#### **Art. 19 - Salvaguardia del patrimonio.**

19.1 Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

19.2 Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

19.3 Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

#### **Art. 20 - Divieto di distribuzione.**

20.1 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 21 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare.**

21.1 Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e seguenti del C.C..

### **Titolo IV - Sistema di governance.**

#### **Art. 22 - Organi.**

- 22.1 Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):
- a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, la "Assemblea");
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, anche il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, anche il "Vice Presidente");
  - d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, anche il "Segretario");
  - e) il Tesoriere;
  - f) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per Legge facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
  - f) il Collegio dei Probiviri (qualora la sua nomina sia obbligatoria per Legge o facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
  - g) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
  - h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).
- 22.2 L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

### **Sezione I - Assemblea degli Associati.**

#### **Art. 23 - Principi generali.**

- 23.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
- 23.2 Ogni Associato ha diritto di intervenire in Assemblea.
- 23.3 L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza di tutti gli Associati.
- 23.4 L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

#### **Art. 24 - Competenze dell'Assemblea.**

- 24.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.
- 24.2. L'Assemblea inoltre:
- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
  - b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;
  - c) nomina, ove sia obbligatorio per Legge o qualora lo ritenga opportuno, il Collegio dei Probiviri e ne dispone la revoca;
  - d) nomina, ove sia obbligatorio per Legge o qualora lo ritenga opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
  - e) nomina, ove sia obbligatorio per Legge o qualora lo ritenga opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
  - f) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - g) delibera sulle modifiche all'Atto Costitutivo ed allo Statuto;
  - h) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione;
  - i) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
  - j) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

#### **Art. 25 - Convocazione dell'Assemblea.**

- 25.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati, da almeno un terzo dei Consiglieri in carica o dall'Organo di Controllo.
- 25.2 L'Assemblea si svolge, di solito, nel territorio della Provincia in cui ha sede legale l'Associazione.
- 25.3 La convocazione dell'Assemblea è effettuata:
- a) mediante avviso affisso presso la bacheca istituita presso la Sede Legale dell'Associazione;

- b) mediante avviso spedito per posta e/o posta elettronica;
- c) mediante avviso recapitato all'Associato mediante l'utilizzo anche di altri metodi di comunicazione (whatsapp e/o altri social) presenti e futuri.

In tutti i casi lo stesso avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

- 25.4 L'Avviso di convocazione andrà recapitato nelle modalità sopra previste con un preavviso non inferiore ad almeno 8 (otto) giorni rispetto alla data fissata per l'adunanza ed andrà recapitato:
- a) per quanto agli Associati: agli indirizzi di posta e/o di posta elettronica e/o ai recapiti "social" risultanti nel Libro degli Associati o negli archivi a disposizione dell'Associazione;
  - b) per quanto ai Consiglieri ed ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica e/o ai loro recapiti whatsapp e/o agli ulteriori "indirizzi" riferibili ad altri "social", dagli stessi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.
- 25.5 Qualora il numero degli Associati superi le mille unità, l'avviso di convocazione deve essere pubblicato almeno due volte anche su un quotidiano a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività dell'Associazione.
- 25.6 L'Assemblea è, comunque, validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo (Assemblea totalitaria).

#### **Art. 26 - Presidenza dell'Assemblea.**

- 26.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.
- 26.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.
- 26.3 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il Presidente dell'Assemblea sottoscrive assieme al Segretario dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

#### **Art. 27 - Deliberazioni dell'Assemblea.**

- 27.1 L'Assemblea è validamente costituita:
- a) in prima convocazione qualora vi partecipino a metà degli Associati;
  - b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.
- 27.2 L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
- 27.3 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti nel libro degli Associati ed in regola con la quota associativa.
- 27.4 Ogni Associato ha diritto ad un voto.
- 27.5 Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore legale o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.
- 27.6 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio e/o per delega.
- 27.7 Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.
- 27.8 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante all'Assemblea.
- 27.9 Non è ammesso il voto per corrispondenza.
- 27.10 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati.
- In tal caso è necessario che:
- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di costatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione, se approntati, i luoghi audio/video collegati predisposti dall'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui sono presenti il Presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante.

## **Sezione II - Il Consiglio Direttivo.**

### **Art. 28 - Competenze del Consiglio Direttivo.**

- 28.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.
- 28.2 Al Consiglio Direttivo compete di:
- a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca;
  - b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
  - c) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
  - d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
  - e) approvare la bozza di bilancio dell'esercizio a sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - f) deliberare in ordine all'Ammissione di nuovi Associati;
  - g) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
  - h) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo comune;
  - i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e della Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.
- 28.3 Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.
- 28.4 Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega una parte dei suoi poteri.

### **Art. 29 - Composizione del Consiglio Direttivo.**

- 29.1 Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 15 (quindici) Consiglieri, nel cui ambito sono compresi: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
- 29.2 I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.
- 29.3 Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 29.4 Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia le seguenti caratteristiche: onorabilità, professionalità e indipendenza.

### **Art. 30 - Gratuità dell'incarico.**

- 30.1 Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

### **Art. 31 - Durata della carica.**

- 31.1 Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.
- 31.2 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo s'intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

- 31.3 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino all'Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.
- 31.4 I Consiglieri sono rieleggibili.

#### **Art. 32 - Convocazione del Consiglio Direttivo.**

- 32.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri in carica o dall'Organo di Controllo.
- 32.2 La convocazione verrà effettuata mediante avviso da spedirsi mediante posta elettronica (anche certificata) e/o mediante l'utilizzo di altri metodi di comunicazione (whatsapp e/o altri social presenti e futuri), contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e dell'elenco delle materie da trattare. Lo stesso avviso di convocazione verrà inviato agli indirizzi di posta elettronica e/o ai recapiti whatsapp e/o agli ulteriori "indirizzi" riferibili ad altri "social", dichiarati dai Consiglieri stessi all'atto della loro nomina o successivamente.
- 32.3 L'Avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso stesso potrà essere spedito con un preavviso minimo di giorni 3 (tre).
- 32.4 Il Consiglio Direttivo sarà, comunque, validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

#### **Art. 33 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo.**

- 33.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
- 33.2 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente, in mancanza dal Consigliere più anziano d'età.
- 33.3 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
- 33.4 Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi, tra esse, anche tutte quelle che prevedano impegni di spesa superiori ad € 5.000,00 (cinquemila) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
- 33.5 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
- 33.6 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.
- 33.7 Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino ad essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni, da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo (se in carica). In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.
- 33.8 Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dai Consiglieri.
- In tal caso è necessario che:
- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di costatare e proclamare i risultati della votazione;
  - b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
  - c) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
  - d) sia consentito ai partecipanti di interagire in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
  - e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati predisposti dall'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

**Art. 34 - Responsabilità dei Consiglieri.**

34.1 La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'articolo 28 del C.T.S.

**Sezione III - Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.**

**Art. 36 - Presidente e Vice Presidente.**

36.1 Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere, ove ne ravvisi la necessità e/o l'opportunità, la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione;
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) attribuire, ove sia necessario ed opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

36.2 Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce in ordine all'attività effettivamente compiuta.

36.3 In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tali casi deve, contestualmente, convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del Suo operato.

36.4 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce, per i terzi, prova dell'impedimento del Presidente.

**Art. 37 - Segretario.**

37.1 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

37.2 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelli dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda, comunque, la presenza.

37.3 Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.

**Art. 38 - Tesoriere.**

38.1 Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza del bilancio dell'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

**Art. 39 - Comitato esecutivo.**

39.1 Il Comitato Esecutivo, se nominato dal Consiglio Direttivo, è composto dal Presidente e da altri tre Consiglieri.

39.2 Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

39.3 Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei, (mediante apposite procure *ad acta*, *ad negotia* e *ad lites*) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

**Art. 40 - Il Collegio dei Proviviri.**

40.1 Il Collegio dei Proviviri, se nominato dall'Assemblea, è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

40.2 Esso ha il compito di:

- a) interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
  - b) emettere, se richiesto, parere di conformità alle norme dello Statuto su proposte di atti, documenti, e deliberazioni sottoposte dagli organi dirigenti. Il Collegio non potrà esprimere, anche se richiesto, alcun parere in ordine a materie sulle quali avrebbe competenza decisionale definitiva in caso di controversia;
  - c) dirimere le controversie insorte tra singoli soci e tra i soci e l'Associazione;
  - d) dirimere le controversie in ordine al diniego di ammissione di nuovi soci (art. 11) ed in ordine alla perdita dello status di socio (art. 13).
- 40.3 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti che subentreranno in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.
- 40.4 I componenti, sia effettivi che supplenti, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
- 40.5 Il Collegio dei Probiviri nomina, al suo interno, un Presidente il quale, in particolare, ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con il Consiglio Direttivo.
- 40.6 Il Collegio dei Probiviri è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da uno degli altri membri del Collegio dei Probiviri.
- 40.7 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
- 40.8 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Probiviri almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso può essere spedito entro i tre giorni antecedenti la data fissata per la riunione.
- 40.9 Il Collegio dei Probiviri è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è, comunque, validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i membri dello stesso.
- 40.10 Il Collegio dei Probiviri è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro più anziano di età.
- 40.11 Il Collegio dei Probiviri si potrà svolgere, anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei membri del Collegio dei Probiviri.  
In tal caso è necessario che:
- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo, detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
  - c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
  - d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
  - e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.
- 40.12 Il Collegio dei Probiviri delibera, ove ritenuto necessario, previa audizione in contraddittorio delle parti e le sue deliberazioni sono scritte e motivate e sono da considerarsi inappellabili.
- 40.13 Qualora sia necessario il Collegio dei Probiviri vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 40.14 L'incarico di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
- 40.15 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.
- 40.16 Non sono ammessi né il voto per delega che il voto per corrispondenza.

#### **Sezione IV - Organo di Controllo e Revisione Legale.**

##### **Art. 41 - Composizione dell'Organo di Controllo.**

- 41.1 L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali, il Consiglio Direttivo, attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.
- 41.2 In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione della carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.
- 41.3 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente ad una qualsiasi delle seguenti categorie:
- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
  - un soggetto iscritto all'ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro, oppure:
  - un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.
- 41.4 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere ad una delle categorie enunciate al precedente punto 41.3.
- 41.5 Qualora competata, o venga attribuito, all'Organo di Controllo, l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

**Art. 42 - Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo.**

- 42.1 Non possono essere eletti alla carica di componenti dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:
- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile, vale a dire: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
  - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società eventualmente controllate dall'Associazione;
  - c) coloro che sono legati all'Associazione, o alle società da questa controllate, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
  - d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
  - e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche e giuridiche, perdano tale loro predetta qualità.

**Art. 43 - Durata in carica dell'Organo di Controllo.**

- 43.1 L'Organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.
- 43.2 I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

**Art. 44 - Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo.**

- 44.1 L'Organo di Controllo:
- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
  - b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
  - c) vigila sul rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili;
  - d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
  - e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli: 5, 6, 7 e 8 C.T.S. (Codice Terzo Settore);
  - f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 C.T.S.;

- g) può, in qualsiasi momento, procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), agli atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 44.2 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.
- 44.3 Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.
- 44.4 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
- 44.5 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso può essere spedito entro i tre giorni antecedenti la data fissata per la riunione.
- 44.6 Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è, comunque, validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.
- 44.7 Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano di età.
- 44.8 Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio stesso.
- 44.9 In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
- 44.10 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.
- 44.11 Non sono ammessi né il voto per delega che il voto per corrispondenza.
- 44.12 Il Collegio dei Controllori può svolgere, anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori.
- In tal caso è necessario che:
- f) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - g) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo, detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
  - h) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
  - i) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
  - j) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

#### **Art. 45 - Compenso dell'Organo di Controllo.**

- 45.1 L'emolumento dell'Organo di Controllo e/o del Revisore Legale, sarà stabilito in occasione della nomina da parte dell'Assemblea e sarà proporzionato all'attività da svolgere, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

#### **Art. 46 - Esercizio della funzione di revisione legale.**

- 46.1 La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei revisori Legali.

#### **Art. 47 - Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale.**

- 47.1 La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del revisore Legale è disciplinata dall'articolo 28 del C.T.S..

#### **Titolo V - Bilanci, libri e scritture.**

**Art. 48 - Esercizi associativi.**

48.1 L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 49 - Bilancio sociale.**

49.1 In presenza delle condizioni previste dall'articolo 14 C.T.S. l'Associazione, per ogni esercizio, predisporrà il bilancio sociale redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

**Art. 50 - Scritture contabili.**

50.1 L'Associazione è dotata e tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

**Art. 51 - Libri dell'Associazione.**

51.1 Oltre alla tenuta dei degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee (in cui si devono trascrivere anche i verbali redatti per atto pubblico);
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo (qualora istituito);
- f) il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri (qualora istituito);
- g) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

51.2 Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario il quale può estrarne, a sue spese, copie.

51.3 Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può, a sue spese, estrarne copie.

51.4 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno diritto di esaminare detto Libro.

51.5 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato stesso e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali, possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

51.6 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo stesso e può essere esaminato da ciascun Consigliere il quale potrà estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro

**Titolo VI - Estinzione e scioglimento.**

**Art. 52 - Devoluzione del patrimonio.**

52.1 In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, C.T.S., e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.

**Titolo VII - Arbitrato.**

**Art. 53 - Clausola compromissoria.**

53.1 Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

53.2 La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio del Comune capoluogo della provincia ove ha sede l'Associazione ed è qui che si svolgerà l'arbitrato stesso

53.3 Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

## **Titolo VIII - Norme transitorie.**

### **Art. 54 - Norme transitorie.**

- 54.1 Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del R.U.N.T.S. (registro Unico Nazionale del Terzo Settore), ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
- 54.2 Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore (C.T.S.) devono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del R.U.N.T.S..
- 54.3 Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al R.U.N.T.S., che risultino essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione con l'operatività del R.U.N.T.S. medesimo.
- 54.4 A decorrere dal termine di cui all'articolo 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo dall'articolo 5-sexies del D.L. 148/2017, la qualifica di "ONLUS" cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.
- 54.5 Le disposizioni contenute nel presente Statuto incompatibili con la qualifica di Onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al R.U.N.T.S..
- 54.6 Finché l'Associazione risulta iscritta al Registro Regionale delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha il divieto di:
- a) svolgere attività diverse di quelle previste alla lettera a) dell'articolo 10 del D. Lgs. 460/1997 ed eccezione di quelle ad esse strettamente connesse;
  - b) di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione e/o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

## **Titolo IX - Norme di rinvio.**

### **Art. 55 - Norme di rinvio.**

Per tutto quanto qui non previsto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano nonché al D. Lgs. 117/2017 ed alle altre leggi speciali sulle Associazioni.